

**DELIBERAZIONE 15 GIUGNO 2021**

**249/2021/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE MELE CLAUDIO NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ T0660028**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1162<sup>a</sup> riunione del 15 giugno 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. La Ditta individuale Mele Claudio (di seguito: reclamante o Mele) ha presentato all'Autorità un reclamo, in data 1° giugno 2017 (prot. Autorità 19495 del 1° giugno 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) indicata nel preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con il codice di rintracciabilità T0660028;
2. in data 5 luglio 2017 (prot. 22797), l'Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 7 luglio 2017 (prot. Autorità 23328 del 10 luglio 2017), il reclamante ha trasmesso l'integrazione richiesta;
4. in data 14 luglio 2017 (prot. Autorità 24202 del 18 luglio 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
5. in data 19 luglio 2017 (prot. Autorità 24474 del 20 luglio 2017), il reclamante ha inviato alcune osservazioni in merito alla suddetta memoria prodotta dal gestore;
6. in data 21 luglio 2017 (prot. 24581), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
7. in data 25 luglio 2017 (prot. Autorità 25125 del 26 luglio 2017), il gestore ha trasmesso ulteriore documentazione difensiva;
8. in data 10 marzo 2021 (prot. 11465), l'Autorità ha trasmesso al gestore una prima richiesta di informazioni;
9. in data 26 marzo 2021, il gestore ha risposto alla suddetta richiesta dell'Autorità, mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 14102 del 26 marzo 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l'altra diretta unicamente all'Autorità (prot. Autorità 14103 del 26 marzo 2021) corredata di detti allegati;
10. in data 13 maggio 2021 (prot. 21063), l'Autorità ha trasmesso al gestore una seconda richiesta di informazioni;
11. in data 25 maggio 2021, il gestore ha risposto alla suddetta seconda richiesta dell'Autorità, mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 22430 del 25 maggio 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l'altra diretta unicamente all'Autorità (prot. Autorità 22439 del 25 maggio 2021) corredata di detti allegati;
12. in data 31 maggio 2021, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

13. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
- a) l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...*”;
  - b) l'articolo 3, comma 2, lettera f), secondo cui le Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC), predisposte da ciascun gestore di rete, devono prevedere le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
  - c) l'articolo 6, comma 4, secondo cui il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione;
  - d) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del medesimo preventivo;
  - e) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “...*soluzione tecnica minima...*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1, nonché dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 3 lett. f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
  - f) l'articolo 7, comma 4, secondo cui, nei casi in cui il richiedente si sia avvalso delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 4, del TICA, il preventivo deve, tra l'altro:
    - i. prevedere la connessione nel punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi indicato dal richiedente;
    - ii. qualora nel punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al medesimo punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto a indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il medesimo valore massimo di potenza in immissione;
  - g) l'articolo 7, comma 5, secondo cui, tra l'altro, il richiedente può richiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di accettazione del medesimo preventivo di cui all'articolo 7, comma 2, del TICA. Il gestore di rete, tra l'altro, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto a evidenziare le motivazioni. Le tempistiche per l'accettazione del preventivo entro quanto

previsto dal comma 7.2 del TICA, pena la decadenza, decorrono, in alternativa:

- i. dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del nuovo preventivo completo elaborato dal gestore di rete;
  - ii. dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del primo preventivo qualora il gestore di rete ne rifiuti la modifica. In questo caso l'intervallo di tempo intercorso tra la data di invio della richiesta di modifica del preventivo e la data di ricevimento, da parte del richiedente, del diniego del gestore di rete non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo per l'accettazione del primo preventivo;
- h) l'articolo 8 che disciplina i criteri generali secondo cui si definiscono le singole STMG;
  - i) l'articolo 14 che disciplina le casistiche per le quali il gestore di rete debba riconoscere al richiedente, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, gli indennizzi automatici, determinati secondo quanto previsto dal medesimo articolo 14 del TICA, per ritardi nell'effettuazione delle prestazioni in capo al medesimo gestore di rete;
  - j) l'articolo 40, comma 5, secondo cui gli indennizzi automatici sono corrisposti, dal gestore di rete al richiedente, entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione degli indennizzi automatici da parte del gestore di rete entro 30 giorni solari, gli indennizzi automatici da erogare sono aumentati di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione gli indennizzi automatici supera i 90 giorni solari, gli indennizzi automatici da erogare sono aumentati di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### **QUADRO FATTUALE:**

14. In data 31 agosto 2013, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas, di potenza pari a 1.000 kW, da realizzare in località "Boschetto Cerratina" nel Comune di San Paolo di Civitate (FG);
15. in data 29 ottobre 2013, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità T0660028. La STMG individuata, "*...considerata l'entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area...*", prevedeva la realizzazione di:
  - opere di rete, di competenza di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), relative alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);
  - opere di rete, di competenza del gestore, relative alla realizzazione di una nuova cabina primaria (di seguito: anche CP) e dei collegamenti della medesima cabina primaria alla RTN;

- opere di rete, di competenza del gestore, in media tensione fino al punto di connessione dell'impianto di produzione in questione;
- 16. in data 30 novembre 2013, il reclamante ha richiesto una modifica del preventivo di connessione, richiedendo la connessione su uno specifico punto della rete ai sensi dell'art. 6, comma 4, del TICA;
- 17. in data 6 febbraio 2014, e-distribuzione ha trasmesso al reclamante il secondo preventivo di connessione, la cui STMG prevedeva la realizzazione delle medesime opere di rete previste nel primo preventivo, in quanto "*...nel punto di rete da Voi indicato la massima potenza che è possibile immettere è pari a 0 kW a causa della saturazione della rete MT esistente e considerate le condizioni di esercizio della porzione di rete interessata e l'elevata concentrazione di iniziative produttive presenti nell'area in questione...*";
- 18. in data 27 aprile 2017, Mele ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina;
- 19. in data 26 maggio 2017, il gestore ha rigettato il suddetto reclamo per cui il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

- 20. Il reclamante, in primo luogo, lamenta che il preventivo del 6 febbraio 2014 è illegittimo in quanto viola diverse disposizioni del TICA e nello specifico:
  - l'articolo 35, comma 2, lettera a) secondo cui "*...l'attivazione della procedura di coordinamento deve essere attivata entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest'ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete [Terna S.p.A.] dovrà fornire al primo gestore [e-distribuzione S.p.A.] gli elementi di propria competenza...*";
  - l'articolo 35, comma 2, lettera b) secondo cui "*...il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del presente provvedimento. Ciò premesso - poiché nel ridetto preventivo si legge che «...per la connessione del Suo impianto di produzione sono necessarie le opere sulle infrastrutture della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) comunicateci da Terna nell'ambito del coordinamento tra gestori di cui all'art. 35 TICA e riportate nel documento allegato...» - dalla documentazione fornita da ED non risulta siano state osservate le formalità di cui all'articolo succitato. Ed, invero, non risulta che tali adempimenti abbiano avuto luogo ed, ancor meno, che la ditta Mele sia stata messa a conoscenza dell'avvio di una procedura di coordinamento così come previsto...*";

21. Mele contesta che la STMG, indicata dal gestore in entrambi i preventivi trasmessi, sia al minimo tecnico, in quanto “...la realizzazione di un elettrodotto di 2.600 (duemilaseicento) metri rappresenta un’opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine sancito del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l’inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d’acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica...”;
22. il reclamante, inoltre, afferma che “...il gestore non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 2.600 (duemilaseicento) [metri n.d.r.] dall’impianto e, conseguentemente, l’improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua...”;
23. Mele evidenzia, altresì, che “...la tempistica necessaria all’esecuzione della connessione.....” è in netto contrasto con quanto previsto dal D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 in cui si legge che «i gestori di rete hanno l’obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l’accesso alla rete...” ed, ancora, che sui gestori grava “...l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili...”;
24. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità:
  - a) “...di prescrivere ad e-distribuzione S.p.A., considerando l’interesse attuale, concreto e diretto della reclamante, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche, di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 2.600 (duemilaseicento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto de quo e, per l’effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo...”;
  - b) “...di emettere un preventivo legittimo che - qualora in seguito a quanto appena sopra richiesto risulterà vi fosse la possibilità di connettere l’impianto in BT o MT - preveda una STMG in BT o MT...”;
  - c) “...per l’effetto, conseguentemente, di corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 07/02/2014...”.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

25. Preliminarmente il gestore rileva come “...il presente procedimento, conseguente al suo avvio in virtù della ricezione del reclamo in oggetto, parrebbe non rispettare i termini per la conclusione del procedimento medesimo, così come

- riportati anche sul sito di codesta Autorità nell'ambito della individuazione della procedura di cui alla deliberazione ARERA 188/2012/E/com...";*
26. nel merito, e-distribuzione afferma che *"...le contestazioni oggi avanzate dalla ditta reclamante appaiono del tutto pretestuose tenuto conto che riguardano un preventivo emesso in data 6 febbraio 2014 non accettato e nemmeno mai contestato se non con il reclamo proposto il 27.04.2017...";*
  27. il gestore afferma che *"...il preventivo emesso risultava pienamente legittimo e conforme alla normativa regolatoria...";* infatti, *"...non era stato possibile individuare la soluzione tecnica di connessione nel punto di rete indicato dalla reclamante, ai sensi dell'art. 6.4 del TICA, in quanto la potenza disponibile su tale punto era prossima allo zero...";*
  28. con riferimento alla richiesta di accesso agli atti formulata dal reclamante, il gestore sottolinea come *"...gli unici obblighi posti a carico del Gestore di Rete sono quelli relativi agli artt. 4 e 39 del TICA, peraltro sempre ottemperati dalla nostra Società; di conseguenza non sussiste alcuna prescrizione posta a carico del Gestore di rete, di trasmettere ai richiedenti la connessione dei «documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare» la saturazione della rete ogni qualvolta viene presentata una richiesta di connessione...";*
  29. il gestore afferma, inoltre, che *"...la documentazione richiesta dalla reclamante non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento, in quanto tale richiesta necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero rilevantissimo di documenti. Orbene lo stesso legislatore prevede che la Pubblica Amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso, pertanto non si può imporre al gestore di rete, quale è la nostra società, un'attività istruttoria (di ricerca e selezione dei dati) anche alla luce della complessità e della numerosità dei dati richiesti...";*
  30. infine, secondo il gestore la richiesta di accesso agli atti *"...non può essere accolta anche in relazione all'effettivo interesse perseguito dalla reclamante",* in quanto *"...è indubbio che la vera finalità della vostra richiesta sia quella di un controllo generalizzato delle attività svolte dalla ns società nella gestione delle pratiche di connessione...";*
  31. il gestore ribadisce, quindi, la correttezza della propria condotta chiedendo il rigetto del reclamo.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

32. Si può prescindere dalla questione relativa ad un presunto ritardo nella chiusura del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*, posta dal gestore, in quanto il reclamo medesimo è infondato nel merito per le ragioni di seguito indicate;
33. il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel primo preventivo di connessione del 29 ottobre 2013 (ribadita poi nel secondo preventivo del 6 febbraio 2014), la quale - a detta del reclamante - non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata

- elaborata in base ad un'errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
34. ai fini della valutazione del reclamo occorre, quindi, in primo luogo verificare se il gestore ha rispettato l'obbligo di elaborare, nel citato preventivo, una "soluzione tecnica minima per la connessione", secondo le citate prescrizioni del TICA;
  35. a tal fine è necessario accertare l'effettiva indisponibilità, all'epoca dell'emissione dei preventivi, di soluzioni tecniche di connessione più semplici, a causa della saturazione virtuale della rete di distribuzione;
  36. pertanto, nel corso dell'istruttoria in data 10 marzo ed in data 13 maggio 2021, è stato richiesto al gestore di:
    - a) elencare le pratiche di connessione che contribuivano a saturare la rete elettrica all'epoca della predisposizione del primo preventivo T0660028 per un raggio pari alla distanza tra la posizione del futuro impianto di produzione e la posizione ipotizzata nel medesimo preventivo ove si sarebbe dovuta realizzare la futura cabina primaria "Difensola", indicando quelle "in sviluppo" e quelle relative a impianti di produzione già in esercizio;
    - b) elencare le pratiche di connessione che contribuivano a saturare la linea elettrica relativa al punto della rete elettrica esistente indicato dal richiedente nella richiesta di connessione all'epoca della predisposizione del secondo preventivo T0660028 (a seguito della richiesta di modifica del preventivo prima dell'accettazione come presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del TICA), indicando quelle "in sviluppo" e quelle relative a impianti di produzione già in esercizio;
    - c) trasmettere copia della documentazione relativa alle pratiche di connessione di cui ai punti a) e b);
    - d) indicare le cause che determinavano l'indisponibilità delle linee elettriche denominate "Stinco", "Cave" e "Industriale", indicate nella documentazione trasmessa all'Autorità il 26 marzo 2021, alla data di elaborazione del primo e del secondo preventivo e trasmettere copia di ogni documento utile a comprovare l'indisponibilità delle medesime linee elettriche, ivi inclusa la documentazione da cui risulti che erano eventualmente violati alcuni parametri di funzionamento delle medesime linee elettriche;
    - e) effettuare le valutazioni precedentemente descritte eliminando eventualmente dal modello di simulazione alcune pratiche di connessione ai sensi del TICA;
  37. con le note del 26 marzo e 13 maggio 2021, il gestore ha risposto alle citate richieste di informazioni. In particolare:
    - i. con riferimento alla richiesta contenuta alla lettera a), il gestore ha fornito "...l'elenco delle pratiche di connessione in media tensione ricadenti su tale linea..."; elenco valevole a descrivere anche lo stato della rete elettrica esistente con riferimento alla richiesta indicata al punto b), "...non essendo intervenute modifiche tra l'emissione del primo e del secondo preventivo...";
    - ii. con riferimento alla richiesta di cui alla lettera c), il gestore ha fornito la documentazione delle "...due pratiche di connessione in sviluppo...";



- iii. con riferimento alla richiesta espressa nella lettera d), il gestore ha dichiarato che “...*Le linee MT «Stinco» e «Cave» presentavano violazioni nelle variazioni lente e assolute della tensione ammesse. Si allegano al riguardo i calcoli di rete. La linea MT «Industriale» non era disponibile alla connessione in quanto presentava delle violazioni nelle variazioni lente della tensione ammesse. Si allegano al riguardo i calcoli di rete...*”;
  - iv. con riferimento alla richiesta indicata nella lettera e), dall’analisi effettuata dal gestore è emerso che “...*vi sono solo due pratiche di connessione ancora in sviluppo, per le quali forniamo in allegato la relativa documentazione. Per tali pratiche è pervenuta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’inizio dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione in data antecedente al primo preventivo emesso per la pratica T0660028, conseguentemente si ritengono confermate le valutazioni tecniche effettuate in fase di emissione del suddetto preventivo...*”.
38. La documentazione prodotta dal gestore ha evidenziato la seguente situazione:
- i. le due pratiche di connessione relative a connessioni non ancora attivate, per una potenza in immissione richiesta totale pari a 1.150 kW, erano valide sia alla data della prima richiesta di connessione per l’impianto di produzione oggetto del presente reclamo sia alla data di richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del TICA;
  - ii. le ulteriori pratiche di connessione relative a connessioni già attivate, per una potenza in immissione richiesta totale pari a 4.982 kW, erano valide sia alla data della prima richiesta di connessione per l’impianto di produzione *de quo* sia alla data di richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del TICA;
  - iii. le linee elettriche in media tensione denominate “Stinco” e “Cave” presentavano violazioni nelle variazioni lente e assolute della tensione ammesse;
  - iv. la linea elettrica in media tensione denominata “Industriale” non era disponibile alla connessione in quanto presentava delle violazioni nelle variazioni lente della tensione ammesse;
39. pertanto, sulla base delle informazioni (e della relativa documentazione) acquisite agli atti, risulta confermata l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 29 ottobre 2013 (poi ribadita nel secondo preventivo del 6 febbraio 2014), la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA;
40. si rileva, inoltre, con riferimento alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dagli articoli 14 e 40, comma 5 del TICA, che - alla luce delle evidenze emerse nel corso dell’istruttoria - non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore in relazione ai tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, anche la medesima pretesa non risulta fondata;
41. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l’accesso, ai sensi dell’articolo 22 della legge 241/90, alla

- documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
42. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
  43. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Mele Claudio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità T0660028;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 giugno 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*